



COMUNE di BASSANO del GRAPPA PROVINCIA di VICENZA

REPUBBLICA ITALIANA

RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO PER UFFICIO GIUDICE DI PACE in BASSANO DEL GRAPPA – BAHIA IMMOBILIARE S.A.S. di ZEN MARILISA E C. S.A.S./ COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA-

L'anno duemiladieci (2011), addì dieci (10), del mese di febbraio in Bassano del Grappa (VI), presso la sede municipale in Via Matteotti n. 39;-----

- che in data 28.04.1995 è stato stipulato tra il Comune di Bassano del Grappa e la società "Bahia Immobiliare s.a.s. di Zen Marilisa & C.", con sede in Bassano del Grappa (VI), via Oscar Chilesotti s.n.c., iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza, codice fiscale e partita IVA. 01540170246, un contratto di locazione, successivamente modificato con Atto Aggiuntivo del 11.06.1996, porzioni immobiliari inserite nel complesso polifunzionale denominato "Parolini", eretto in Comune di Bassano del Grappa,-----

Sez. A - Foglio II, Schede n. 19 - 20 - 21 - 22 piano terra - scala G e H (ex sala

udienza) (Civ. nn. 23- 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32) della superficie di mq.

353 ;-----

scheda n.119 Blocco F, piano primo scala G, civ. 33, superficie di mq. 139;----scheda n. 120 – 123 Blocco F- piano primo sottostrada – scala G e H (ex archivio del Tribunale) civico nn. 41 – 42 per una superficie di mq. 413, meglio identificati dai seguenti dati catastali Comune Censuario di Bassano del Grappa, Catasto Fabbricati, Foglio 2 - P.lle nn.ri: 200, sub. 19 categoria C/1, 7[^], 80 mq., euro

Villaraspa; 200 sub. 21 categoria C/1, 7^{\(\)}, 63 mq, euro 1.561,77, Via Villaraspa; 200 sub. 22 categoria C/1, 7, 80 mq., euro 1.983,19, Via Villaraspa; 200 sub. 119, categoria A/10, 2, 4,5 vani, euro 1.336,33 Via Villaraspa piano 1; 200 sub. 120 categoria C/2, 2, 182 mg, euro 460,58, Via Villaraspa; 200 sub. 123 categoria C/2, 2[^], 244 mq., euro 617,48, Via Villaraspa piano 1st; -----che la scadenza del predetto contratto era fissata per il 31.03.1999, poi rinnovata in forza di mancata disdetta più volte poi fino al 31.03.2013;----che sono stati regolarmente pagati i canoni e corrisposte le imposte e tasse di che determinazione Servizi di Staff 70 del con 25 gennaio 2011 è stato assunto il relativo impegno di spesa,----tutto ciò premesso, le parti intendono dare, con il presente atto, ricognizione a tale rapporto giuridico;-----------T R A ------ la società "BAHIA IMMOBILIARE S.A.S. DI ZEN MARILISA & C.", con

1.983,19, Via Villaraspa; 200 sub. 20 categoria C/1, 7^{\(\)}, 63 mq., euro 1.561,77, Via

Shismiles Acadi

- il Comune di Bassano del Grappa, con sede in Bassano del Grappa (VI), via Matteotti n. 39, codice fiscale 00168480242, rappresentato nel presente atto dal Segretario Generale Dott. Antonello Accadia, nato a Salerno il 01 marzo 1959, domiciliato per la carica presso la predetta sede municipale, a ciò legittimato ai sensi dell'articolo 107 del T.U. degli Enti Locali e del decreto sindacale prot. n. del 12.01.2011, di seguito per comodità espositiva denominato -1.167"conduttore";---------- si conviene e si stipula, in duplice originale, quanto segue:-----Art. 1 - Le parti prendono atto dei rinnovi intervenuti del contratto, di cui in premessa, fino alla scadenza del 31.03.2013, inerente le porzioni immobiliari inserite nel complesso polifunzionale denominato "Parolini", eretto in Comune di Bassano del Grappa, meglio identificate anche catastalmente in premessa, alle condizioni originariamente stabilite, salvi gli adeguamenti ISTAT posti in essere dal Art. 2 - Le parti prendono, altresì, atto che le imposte e tasse di registro sono state, alla data attuale, regolarmente corrisposte da parte del locatore, con successivo rimborso pro quota del conduttore Comune di Bassano del Grappa.----Letto, approvato, sottoscritto.---"BAHIA IMMOBILIARE S.A.S., DI ZEN MARILIŜA & C." p. La p. Il Comune di Bassano del Grappa



La sottoscritta Marilisa Zen, nata a Mussolente (VI) il 13.08.1953, residente in Jovazzano (CH), via Campureti n. 2, socia accomandataria di "Bahia Immobiliare s.a.s. li Zen Marilisa & C." con sede in Bassano del Grappa (VI), via Monte Pelmo n. 38, int. 1/O, scritta nel R.I. di Vicenza, codice fiscale e P.IVA 01540170246

delega

dr. Remo Facchinello, nato a Crespano del Grappa (TV) ivi residente in via Molinetto n. 26 con studio in Bassano del Grappa, via Monte Pelmo n. 38, commercialista della società, a appresentarla, in nome e per conto della società, il giorno 10 febbraio 2011 per sottoscrivere il nnovo del contratto di locazione dell'immobile ad uso "Ufficio del Giudice di Pace" in assano del Grappa concesso al Comune di Bassano del Grappa.

La sottoscritta dichiara di ritenere valido ed approvato, senza alcuna eccezione, l'operato al dr. Remo Facchinello ai fini della presente delega.

In fede.

ASSANO del GRAPPA, lì 03 febbraio 2011

- Marilisa Zen BAHIA INMOFILIA PES.2.S. of Zen Marilisa & C.

36061 BASSLXO DEL GRAPPA (VI)

- Justing

MAPCA DE BOLLO LIPE 50 MAPCA DE BE	TRE 2000	<i>t</i> :
STIPULATA		(/é _{//é}
SOCIETA'		
YA ALLA		ı
ACE		
		8
		4
96), addì		12
n Bassano	*	4.5
7		
8.04.1995		1
S.a.s."		
18 maggio		
presi in		£
Parolini		11
l Giudice.		<i>S</i>
	ho	
in data	S.a.s.	-
è stato	M × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×	

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA PROVINCIA DI VICENZA ATTO AGGIUNTIVO ALLA SCRITTURA PRIVATA IN DATA 28 APRILE 1995 CON LA "IMMOBILIARE BAHIA S.A.S." RELATI LOCAZIONE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PA N. 7777 REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentonovantasei (199 GIUGNO del mese di del Grappa e nella Residenza Municipale, Premesso: - che con contratto stipulato in data 2 con la Soc. "Immobiliare Bahia registrato a Bassano del Grappa il 1995 al n. 1425 Mod. 3 sono stati affitto alcuni locali siti in Largo da destinare a sede dell'Ufficio del di Pace: <u>- che con deliberazione di G.C. n. 218</u> 16.04.1996, esecutiva, (All. A) deciso di apportare alcune modifiche al <u>succitato contratto (artt. 1 e 4) per quanto</u> riguarda la consistenza dell'immobile preso in locazione, nonchè di provvedere alla

a richiesta del Motalo ogante od autenticante le firme. II nill32 Mod Z

158.000 (Centocinquantottomila)

satte £.

t cuit

per INVIN

per trascr. e L





÷	35	
1 3		6
15	٠	2
-	43	1
2		

36	I a	30
E a		
43		
	8 B	7 0
a a	rettifica di alcuni dati catastali risultati	
	erroneamente riportati:	
	Ciò premesso:	
	TRA	
::	1) il Sig. Sebellin Dott. Gaetano nato a Tezze	
	sul Brenta il 26.08.1948 Dirigente del Comune	
-	di Bassano del Grappa, (C.F.: 00168480242) a	
	ciò legittimato con deliberazione di G.C.	32
	numero 218 sopraccitata,	
,	E	
	2) la Sig.ra Zen Marilisa nata a Mussolente il	
	13.08.1953, ivi domiciliata in Via Lugana 8/b	
	Amministratore Unico della Società	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
	"Immobiliare Bahia S.a.s." con sede in	
	Bassano del Gr. (Vi) Via Oscar Chilesotti,	
2	iscritta nel Registro Società del Tribunale	- 12 PM
	di Bassano del Gre. al n. 3488 Reg. Soc	
	C.C.I.A.A. di Vicenza n. 169681 R.D C.F. e	
	p. IVA: 01540170246,	H. B.
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	en Se
	ART. 1	15 4017
	Le parti, come sopra costituite, si danno	Barren State
	atto che il nuovo testo dell'art. 1 del	2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
	precedente contratto di locazione sopra	A Sense
	richiamato è il seguente:	A SEE
		100
		, ve 86 - 2
•		2 4 0 10
=		

8 =		
S. A.		
<i>y</i> a)	n e m	X III
	Il locatore Società "Immobiliare Bahia	<i>P</i>
	S.a.s.", come sopra rappresentata, concede in	V
<u>()</u>	locazione al Comune di Bassano del Grappa, pure	- G
	come sopra rappresentato, che accetta, i seguenti	1 9
	locali, inseriti nel complesso polifunzionale	
	denominato "Parolini" eretto in Comune di Bassano	
	del Grappa:	3
ü =	Sez. A Fgl. 2^	
	- Schede nn. 19 - 20 - 21 - 22 piano terra -	
	scala G e H (ex sala udienze) (Civ. nn. 23 -	
7	24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32), della	7
	superficie di mq. 353,	
	- Scheda n. 119 Blocco F piano primo scala G civ.	
Ţ.	n. 33 della superficie di mq. 139,	
	- Schede n. 120 - 123 Blocco F - piano primo	
1	sottostrada - scala G e H (ex archivio del	
	Tribunale) civ. nn. 41 - 42 per una	8
20 E	superficie di mq. 413.	
	ART. 2	W 18 ==
6	Le parti si danno inoltre atto che il nuovo	0 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	testo dell'art. 4 è il seguente:	A A STEE
(,	Il prezzo della locazione, a decorrere dal 1	E S S S S
24 g.	aprile 1996, è stabilito in Lire 9.302.000	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
*	mensili oltre IVA 19% da pagarsi in rate	M S O/2
	trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del	→ → →
	3 3	·

mese successivo alla scadenza di ogni trimestre. presso il Banco Ambrosiano Veneto - Ag. Pio X: prezzo fissato dall'U.T.E. di Vicenza. ART. 3 Si confermano gli art. 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 del precedente atto stipulato in data 28.04.1995 registrato a Bassano del Gr. il 18.05.1995 al n. 1425 Mod. 3. Letto, approvato e sottoscritto.-IL LOCATORBAHIA IMMO





	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	
	PROVINCIA DI VICENZA	20
	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UFFICIO GIUDICE DI	
	PACE	
	++++++	
	L'anno 1995 (millenovecentonovantacinque).	
	addì 28 del mese di APRILE in	ر نون م
	Bassano del Grappa,	G A LANGE
	Premesso che con deliberazione di G.C. n. 533	B
	del 28.03.1995 esecutiva, e stato deciso di	
	prendere in affitto dalla Società "Immobiliare	
	Bahia Sas" i locali siti in Largo Parolini civ.	m.
	n. , da adibirsi ad uffici del Giudice di Pace;	and the second
	Ciò premesso,	1
	TRA	ВАНІА
	La Società "Immobiliare BAHIA S.a.s." con	BA
727	sede in Bassano del Gr. (VI) Via Oscar	
	Chilesotti, iscritta nel Registro Società del	
	tribunale di Bassano del Grappa (VI) al n. 3488	
	Reg. Soc C.C.I.A.A. di Vicenza n. 169681 R.D.	
	- C.F. e p. IVA: 01540170246, rappresentata	5
	dall'amministratore Unico Sig.ra Zen Marilisa	
£	nata a Mussolente il 13.08.1953, ivi domiciliata	
	in Via Lugana 8/b	9
	E	


4	il Comune di Bassano del Grappa, (Cod. Fisc.:	
	00168480242) a mezzo il suo Dirigente Sig. Dioli	
	avv. Giorgio nato a Ferrara il 18.08.1942 a ciò	
	legittimato con la deliberazione di G.C. n. 533	
	del 28.03.1995 sopraccitata,	
. 1	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1	
	Il Locatore Società "Immobiliare Bahia	400
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S.a.s.", come sopra rappresentato, concede in	
	locazione al Comune di Bassano del Grappa, pure	
	come sopra rappresentato, che accetta, i seguenti	- 10/2
	locali, inserito nel complesso polifunzionale	IARE
	denominato "Parolini" eretto in Comune di Bassano	<u></u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	del Grappa:	
	Sez. A Fgl. II	ВАНІА
	- Scheda n. 118 - 119 Blocco F - piano terra -	Amad;
	scala G	
	(ex sala udienze)	
	civ. n. 23,24,25,26,27,28,29,30,32, della	-
	superficie di mq. 353;	
	- Scheda n. 119 Blocco F - piano primo - scala G	, 2019
tes	civ. n. 33 della superficie di mq. 139;	
	- Scheda n. 122 Blocco - piano primo - scala H	
:	civ. n. 31 della superficie di mq. 140;	
	- Scheda n. 120 -123 Blocco F - Piano interrato -	<i>3</i>
- - 		

390
188
1 153
1 -
1 80
1.00
1 3
. /

(ex archivio del Tribunale) civ. n. 41,42 per una superficie di mq. 413. ART. 2 82 avrà la durata di anni La locazione inizio dall'1.04.1995, (quattro) con l'attivazione dell'ufficio del "Giudice di Pace", istituito con legge 21.11.1991 n. 374. Alla scadenza essa potrà essere rinnovata a condizioni da determinarsi. ART. 3 Il conduttore potrà recedere in qualsiasi al contratto, dandone avviso dal momento locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve averé esecuzione, qualora si rendano disponibili locali di proprietà comunale, o a seguito di diversa normativa in materia. ART. 4 Il prezzo della locazione è stabilito in lire 10.842.000.- mensili oltre I.V.A. 19% da pagarsi in rate trimestrali anticipate, entro il giorno successivo alla scadenza di ogni 10 del BANCO AMBROSIANO VENTIO - AGENZIA PIO X-; prezzo trimestre, presso la Banca fissato dall'U.T.E. di Vicenza. ART. 5

	6129
11.) B
1	4
-	

	Le parti convengono che all'inizio di ogni	
	anno, a decorrere dalla data di inizio della	
a na a standar statutura di talanna di tanana	locazione, il canone sarà aggiornato in relazione	
	alle variazioni del potere di acquisto della lira	,
	in base agli indici ISTAT.	*
	ART. 6	
	Il conduttore non potrà, per nessun motivo,	
	ritardare il pagamento dell'affitto e delle spese	Essay.
	di cui all'art. 9 Legge 392/78, e non potrà far	1
,	valere alcuna eccezione o azione se non dopo il	The Comment
	pagamento delle rate scadute.	
	ART. 7	·
	I locali si concedono per il solo uso di	m
	ufficio con divieto di sub-locazione o cessione	LIARB
	anche parziale, e divieto di mutamento di	C S S
	destinazione d'uso. Il conduttore dichiara,	× ×
	inoltre, che l'immobile verrà utilizzato per	ВАНІА
	attività che comporta contatti diretti col	
	pubblico.	
	ART. 8	
·	Il conduttore dichiara d'aver esaminato i	
	locali affittati e di averli trovati, allo stato	
	di fatto, adatto al proprio uso, in buono stato	
	di manutenzione, ed esente da difetti, e si	. ×
	obbliga a riconsegnarli, alla scadenza del	
=		×
j		.!





la contratto, nello stesso stato, compresa ritinteggiatura. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali, ed ogni altra innovazione, quali apertura e chiusura di porte, erezione di pareti divisorie, non potrà essere fatta dal conduttore, con spese a proprio carico, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, cioè quelle relative ad impianti di acqua, luce, gas, sanitari, serrature e chiavi, agli infissi, al rivestimento dei muri e dei soffitti, alla pavimentazione. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore, prelevandone la relativa spesa dall'eventuale deposito cauzionale. ART. 9 Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile, o di terzi, anche se resi possibili, o facilitati dall'assenza del portiere, e si obbliga ad osservare ed a far osservare ai suoi dipendenti il regolamento di condominio e le regole di buon

		·
/	vicinato e del corretto vivere civile.	11
	ART. 10	
	Il conduttore s'impegna a stipulare	
	assicurazione incendio sia per il rischio	
	derivante dall'attività svolta, sia per il	8
	fabbricato locato, nonchè per impianto e merci al	
	valore a nuovo, e danni a terzi, vincolando la	•
	polizza a favore del locatore	
	ART. 11	}
	Il locatore potrà, in qualsiasi momento,	
	ispezionare o far ispezionare i locali affittati.	(F)
	ART. 12	
	L'eventuale somma depositata a cauzione dal	* 2
	conduttore, sarà restituita dopo la regolare	"
	riconŝegna dei locali, e non potrà mai essere	ARE SC
	imputata in conto pigioni. Il deposito dovrà	
	essere ricostituito, in caso di suo utilizzo, e a	ww
	richiesta di una delle parti, potrà essere	BAHIA
	aumentato o diminuito proporzionalmente al	. ω
	variare del canone di locazione.	
	ART. 13	
	Sono a carico del conduttore l'imposta di	·
	bollo per il contratto e le quietanze, il costo	
	del riscaldamento, compresa la revisione annuale	
	della caldaia, le spese per acqua, luce, gas,	
		ti së
	· i	

1. A. A.		
		2 ₀
	telefono, e le altre spese condominiali previste	
	dalla legge a carico del conduttore.	12
	Per quanto riguarda le voci "amministrazione"	
	e "assicurazione", le parti concordano che	,
	saranno ripartite al 50%.	
	ART. 14	
	L'inadempienza da parte del conduttore di uno	
	qualunque dei patti contenuti in questo	ti .
	contratto, produrrà, ipso jure, la sua	
	risoluzione.	
	ART. 15	
	Le clausole di cui alla presente scrittura	11
	sono valide ed efficaci tra le parti se non	
	derogate o modificate da leggi speciali in	
	materia di locazioni, in quanto applicabili.	
	IL LOCATORE BAHIA IMMOBILIARE	
}	Le montre	
	IL/CONDUTTORE -	12
	The state of the s	
	(in)	
		10
		10C 400E
	Ragistrato a/BASSANO del Grappa II	IAG. 1995
ļ	a! N. //17 Mod. 2 a!	chiesta ed
<u>/</u>	ALL STATES	
1	proport. 152 000 (Centocinquantaduemila)	
	II DIBETIORE	,
(INA CO PORTO	